

# COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

## **VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51**

### Adunanza Straordinaria in 1° convocazione

## Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013. DETERMINAZIONI.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000	L'anno 2013 il giorno 12 del mese di NOVEM adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge.		
REGOLARITA' TECNICA	Fatto l'appello risultano:		
Parere: Favorevole		Presente	Assente
	1 Salvatore ALBANO	Х	
	2 Nicola PELUSO	Х	
	3 Luigi BALDI	Х	
Data 08/11/2013	4 Silvia TARANTINO	Х	
Il responsabile del servizio	5 Eugenio COLELLI	Х	
_	6 Paola CAZZELLA	Х	
F.to Clementina LEANZA	7 Pietro FALLI	Х	
	8 Vito FOSCARINI	Ç.	X
	9 Anna PALADINI	X	
REGOLARITA' CONTABILE	10 Salvatore ALEMANNO	X	
	11 Anna PELUSO		X
Parere: Favorevole	Assiste il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL lassume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per indicato posto al n° dell'ordine del giorno.		
Data 08/11/2013	Nomina Scrutatori : 1°//	_	2
Il responsabile di ragioneria	2°	= 4	5
F.to Rag. Dott. Diego MAZZOTTA			0

Consiglieri presenti n.9 – assenti n.2 (Foscarini e Peluso Anna assente giustificata)

Il Presidente legge il parere del Revisore.

Relazione l'Ass.Cazzella

Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

PRESO ATTO altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione";

CONSIDERATE le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";

ATTESO CHE questo Comune, con delibera di Consiglio Comunale del 27.9.2012 n. 32 approvativa del Regolamento IMU, si è avvalso della facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) con il quale il legislatore ha eliminato la cosiddetta quota erariale, disponendo che il gettito dell'IMU sia destinato interamente al Comune sul cui territorio insistono totalmente o prevalentemente, gli immobili imponibili, ad esclusione dei fabbricati inclusi nella categoria catastale "D" per i quali l'imposta dovuta nella misura del 0,76% va interamente allo Stato. La medesima norma tuttavia consente al Comune di aumentare l'aliquota fino 0,3 punti percentuali con gettito a proprio favore.

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: "i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

CONSIDERATO che con l'intervento della Legge n. 228/2012 il Comune ha la possibilità di applicare agevolazioni, senza dover mettere a disposizione risorse proprie per coprire l'eventuale minor gettito erariale, dopo l'abrogazione della quota riservata alla Stato;

VISTO l'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013m n. 102 che prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, in particolare per la abitazioni principali e terreni agricoli e i fabbricati rurali

VISTO il Decreto 27 settembre 2013 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU per l'anno 2013 limitatamente alla prima rata quantificato in relazione al gettito 2012 per abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 dell'8/5/2013 avente per oggetto: "Determinazione Aliquote IMU anno 2013";

PRESO ATTO dello schema di DPCM di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Città del 25.09.2013 e relativi allegati dai quali emergono i dati relativi alle risorse che il comune deve versare a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarità Comunale;

RILEVATO che il controllo e la limitazione della spesa non sono sufficienti a consentire un equilibrio economico del Bilancio;

RITENUTO necessario non poter confermare le aliquote IMU anno 2013 già deliberate con l'atto summenzionato, limitatamente all'aliquota ordinaria del 9 per mille e all'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze;

RILEVATA, tuttavia, l'esigenza di applicare aliquote differenziate per alcune particolari casistiche, che vengono di seguito indicate, in considerazione soprattutto dell'attuale situazione economica, confermando quanto già deliberato con la propria deliberazione n. 20/2013 :

- 1. Abitazione principale e relative pertinenze ..............................aliquota del 0,40%;

- 4. Immobili individuati nelle categorie catastali: C01 C03- C04 .....aliquota del 0,56%;
- 5. Immobili individuati nella categoria catastale A/10.....aliquota del **0,76%**

6. Terreni agricoli ed aree edificabili.......aliquota del 0,56%;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2013 che si prevede possano garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e possano consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, sono le seguenti:

Aliquota Ordinaria	1,06%
Aliquota Immobili Cat. C/01-C/03-C/04.	0,56%
Aliquota Immobili Cat. A/10	0,76%
Aliquota Immobili Cat. D (escluso cat. D/10)	0,76%
Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze	
Aliquota Abitazioni date in uso gratuito	
Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze	
Aliquota Fabbricati Rurali e fabbric. cat.D/10 (Rurali strumentali)	
Terreni ed aree edificabili.	0,56%

RITENUTO opportuno, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio, incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue:

Detrazione per Abitazione Principale : € 200,00

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento Comunale IMU in vigore;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012;

VISTA la Risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 1/DF del 29/04/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:

Aliquota Ordinaria	1,06%
Aliquota Immobili Cat. C/01-C/03-C/04.	0,56%
Aliquota Immobili cat. A/10	0,76%
Aliquota Immobili Cat. D (escluso D/10)	0,76%
Aliquota Abitazione Principale	0,40%
Aliquota Abit. Date in uso gratuito	0,56%
Aliquota Immobili dati in locazioni a titolo di abitazione principale e relat.pert	i <b>0,56%</b>
Aliquota Fabbricati rurali e Fabbr. cat.D/10( rurali strumentali)	0,20%

- Di stabilire in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale, di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
  - a) Responsabile servizio interessato,
  - b) Responsabile del servizio finanziario,
- Con n. 7 voti favorevoli, astenuti 1 (Paladini) contrari 1 (Alemanno)

#### DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote suddette alla tipologie specificate.
- Di confermare in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale, di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
- di dare atto dell'assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locala e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, sempre a condizione che la stessa non risulti locata, assimilazione prevista dall'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU.

Con il seguente esito della votazione separata favorevoli 7 – contrari 0 astenuti 2 (Paladini e Alemanno) delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1344, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

# Il Segretario Comunale F.to Avv. Fabio MARRA

RE	LATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA	PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEI
COMUNE IN DATA ODIERNA E V	RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì, 14/11/2013	IL MESSO COMUNALE F.to ALBANO Anna
	č. O.
CER	ΓΙΓΙCATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione	
☐ E' stata pubblicata nelle forme di	egge all'Albo Pretorio;
☐ E' divenuta esecutiva il	ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali); Lì,	Il Segretario Comunale F.to Avv. Fabio MARRA
Per copia conforme.	
Lì,	Il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA